



UNIVERSITÀ degli STUDI di BRESCIA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI, DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO O DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE approvato dal Senato Accademico nella seduta del 10.05.2013 n. 300/5609 emanato con D.R. n. 308 del 28.05.2013

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

TITOLO II – MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO

- Art. 2 – Principi generali
- Art. 3 – Proposta di istituzione
- Art. 4 – Coordinamento dei corsi di Master
- Art. 5 – Titoli per l'accesso
- Art. 6 – Verifiche di profitto ed esami finali
- Art. 7 – Rilascio del Diploma di Master Universitario

TITOLO III – CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

- Art. 8 – Principi generali
- Art. 9 – Proposta di istituzione
- Art. 10 – Coordinamento dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento
- Art. 11 – Titoli per l'accesso
- Art. 12 – Certificazione

TITOLO IV – NORME COMUNI

- Art. 13 – Attivazione edizioni successive
- Art. 14 – Adesione a corsi istituiti presso altre Università
- Art. 15 – Bando di ammissione
- Art. 16 – Copertura finanziaria dei corsi, docenza e compensi
- Art. 17 – Borse di studio
- Art. 18 – Relazione finale
- Art. 19 – Norme transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'istituzione, l'attivazione e l'organizzazione dei corsi di Master universitari e dei Corsi di perfezionamento o di aggiornamento professionale.
2. I corsi di Master sono finalizzati al perfezionamento scientifico e all'alta formazione permanente e ricorrente e sono istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 9 e dell'articolo 7, comma 4 del DM n. 270/2004. I Corsi di Perfezionamento e di aggiornamento professionale sono finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore in ambiti scientifici e professionali, e sono istituiti ai sensi dell'art. 6, comma 2 della L. 341/90.



UNIVERSITÀ degli STUDI di BRESCIA

TITOLO II - MASTER UNIVERSITARI DI I E DI II LIVELLO

Art. 2 - Principi generali

1. I Corsi di Master comprendono attività didattica frontale e altre forme di acquisizione della conoscenza, studio guidato e didattica interattiva, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire. Possono inoltre comprendere un eventuale periodo di tirocinio, funzionale, per durata e modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi. All'insieme delle suddette attività, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti formativi universitari (CFU).
2. La durata dei Corsi di Master è annuale. La proposta istitutiva, se motivata, può prevedere lo svolgimento della didattica in 2 anni accademici.
3. La frequenza alle attività formative è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è in ogni caso richiesta una frequenza, non inferiore al 75 % della durata complessiva del corso. E' fatta salva la possibilità di prevedere in sede di istituzione un limite minimo di frequenza per singole attività formative.
4. Il conseguimento dei crediti, corrispondenti alle attività formative, è subordinato a verifiche di accertamento delle competenze acquisite. Il conseguimento del titolo è subordinato al superamento di una o più prove di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto dell'eventuale tirocinio.
5. I corsi possono essere organizzati anche in forma consorziata, previe convenzioni ed accordi con enti e soggetti esterni, anche stranieri.
6. Le proposte istitutive possono prevedere il divieto di contemporanea iscrizione con altri corsi di studio.
7. Il Consiglio Direttivo del Master (CDdM), di cui al successivo art. 4, può ammettere la frequenza di uditori. Gli uditori possono partecipare esclusivamente all'attività di didattica frontale, non sostengono verifiche, non conseguono crediti e al termine del corso possono ricevere, su richiesta, esclusivamente una dichiarazione di frequenza. Nelle proposte istitutive sono determinati il numero massimo di uditori ammessi e la contribuzione da loro dovuta.
8. Il CDdM, su richiesta dello studente, può riconoscere ai fini del completamento del corso crediti acquisiti nell'ambito di altri corsi di studio, anche presso università straniere, con corrispondente riduzione delle attività formative. Tale riconoscimento può avvenire solo a condizione che le attività riconosciute risultino equivalenti alle competenze e professionalità perseguite. L'esito della valutazione del CDdM deve essere comunicato agli interessati prima dell'inizio delle attività del corso. Il numero massimo di crediti formativi riconoscibili non può eccedere la metà dei CFU totali e il riconoscimento non dà diritto a riduzione del contributo di iscrizione.

Art. 3 - Proposta di istituzione

1. Le proposte di istituzione sono avanzate esclusivamente da docenti strutturati dell'Università degli Studi di Brescia, e sono approvate, per le rispettive competenze, da uno o più dipartimenti, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le proposte sono presentate utilizzando idonea procedura informatica di Ateneo. Al fine di predisporre e pubblicizzare l'Offerta formativa post-laurea di Ateneo, le proposte, unitamente alle deliberazioni dei dipartimenti interessati, devono pervenire all'U.O.C. Master, Formazione e Perfezionamento entro il 30 giugno di ogni anno.



UNIVERSITÀ degli STUDI di BRESCIA

3. Ciascuna proposta deve contenere:
- a) l'anno accademico di attivazione;
 - b) il livello (I o II);
 - c) la denominazione del corso;
 - d) il Dipartimento di afferenza del corso;
 - e) la sede o le sedi di svolgimento dell'attività didattica;
 - f) i nominativi dei componenti del CDdM (Coordinatore del Master e membri);
 - g) la durata del Master;
 - h) il totale dei CFU che si conseguono al termine del corso;
 - i) gli obiettivi formativi, le finalità e gli sbocchi professionali, anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono;
 - l) il calendario dell'attività didattica;
 - m) l'obbligo di frequenza con la percentuale di assenza consentita;
 - n) le modalità di svolgimento delle verifiche e della prova o delle prove finali;
 - o) i requisiti per l'accesso;
 - p) il numero massimo degli ammessi, nonché il numero minimo di iscritti necessario per l'attivazione;
 - q) i criteri e le modalità dell'eventuale selezione degli iscritti;
 - r) il Piano didattico-formativo, vale a dire il progetto generale di articolazione delle attività formative e di perfezionamento, dei tirocini e la suddivisione dei relativi crediti, del numero di ore di attività didattica assistita, della tipologia di attività didattica (lezione frontale, tirocinio/stage, studio individuale, preparazione esame finale), del settore scientifico disciplinare e i docenti proposti, predisposto secondo uno specifico modello di ateneo (format);
 - s) il Piano finanziario, sia con riguardo al contributo richiesto ai frequentanti sia con riferimento agli eventuali costi per la docenza e alle spese di funzionamento, nonché le eventuali richieste di strumentazione e di attrezzature, predisposto secondo uno specifico modello di ateneo (format);
 - t) gli eventuali Enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso. In tal caso, devono essere allegati il contratto di sponsorizzazione (come previsto dal regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni) di ciascun Ente/soggetto esterno in caso di partecipazione a titolo di sponsorizzazione ovvero le relative convenzioni, se la partecipazione avviene anche con il conferimento di strutture;
 - u) per gli iscritti ai corsi di area medica, l'avvenuta autorizzazione da parte della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere pubbliche o private, in cui si svolgono le attività, allo svolgimento di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, che siano previste nel programma formativo;
 - v) le eventuali agevolazioni e/o borse di studio previste per i partecipanti meritevoli.

Art. 4 - Coordinamento dei corsi di Master

1. Le attività di coordinamento e la gestione didattica di ciascun corso sono svolte dal Consiglio direttivo del Master (CDdM) composto da un Coordinatore e almeno due membri e nominato secondo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo. Il Coordinatore del Consiglio Direttivo deve essere un professore di ruolo dell'Università degli Studi di Brescia. I membri del Consiglio Direttivo possono essere anche docenti in servizio presso altre università, italiane o estere, ed esperti esterni. Il numero degli eventuali membri esterni all'Università di Brescia non può essere superiore alla metà dei membri del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il numero dei membri sia pari, il voto del Coordinatore vale doppio.



UNIVERSITÀ degli STUDI di BRESCIA

2. Il CDdM è nominato dal Senato accademico, su proposta del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati, al momento dell'approvazione della proposta di istituzione del corso per master.
3. Rientrano fra i suoi compiti:
 - a) definire e armonizzare i programmi didattici;
 - b) proporre i docenti, definendone i compensi, in accordo ai criteri e parametri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) verificare la qualità delle attività svolte;
 - d) effettuare l'eventuale selezione dei candidati;
 - e) proporre i membri della Commissione per l'esame finale.
4. Il Coordinatore del CDdM in particolare :
 - a) convoca e presiede il CDdM;
 - b) esegue le delibere del CDdM;
 - c) è responsabile del budget;
 - d) gestisce il corso negli aspetti operativi;
 - e) predispone e firma la relazione finale di validazione.

Art. 5 – Titoli per l'accesso

1. Possono iscriversi ai Master universitari di primo livello i possessori di:
 - a) laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/99 e successive modificazioni;
 - b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale , secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99;
 - c) titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente o altro titolo conseguito all'estero ritenuto idoneo dal CDdM ai soli fini dell'ammissione al corso.
2. Possono iscriversi ai Master universitari di secondo livello i possessori di:
 - a) laurea specialistica o magistrale;
 - b) laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99;
 - c) titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente o altro titolo conseguito all'estero ritenuto idoneo dal CDdM ai soli fini dell'ammissione al corso.
3. L'ammissione ai master di II livello in area medica e sanitaria è subordinata al possesso dei titoli di studio e di abilitazione necessari allo svolgimento delle attività formative previste dal progetto didattico, ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 - Verifiche di profitto ed esami finali

1. L'acquisizione dei crediti avviene, al termine di ogni insegnamento, mediante il superamento delle verifiche di profitto che possono essere scritte, orali o pratiche. Le verifiche sono espresse mediante votazioni in trentesimi e verbalizzate con la compilazione di appositi registri d'esame a cura della Commissione di verifica , composta da almeno 2 membri del corpo docente del corso, fra i quali il titolare dell'insegnamento con funzioni di presidente.
2. Il conseguimento del titolo è subordinato al superamento di una prova finale, valutata in centodecimi, che ha luogo alla conclusione delle attività didattiche del corso.
3. La Commissione per l'esame finale, nominata dal Rettore su proposta del CDdM, è composta da almeno 3 membri, la maggioranza dei quali deve essere professore di ruolo.

Art. 7 - Rilascio del Diploma di Master Universitario

1. Allo studente che concluda il corso viene rilasciato il diploma finale di Master , sottoscritto dal Rettore , dal Direttore Generale e dal Coordinatore del CDdM.
2. Il rilascio dell'attestato è assoggettato al versamento di specifico contributo.



UNIVERSITÀ degli STUDI di BRESCIA

TITOLO III - CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 8 – Principi generali

1. I corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale comprendono attività didattica frontale e altre forme di addestramento, adeguate al grado di perfezionamento e di aggiornamento che si intende perseguire, che si svolgono in periodi inferiori all'anno. All'insieme delle attività formative possono essere attribuiti crediti formativi universitari (CFU), nel rispetto dei criteri stabiliti dal D.M. 509/1999 e successive modificazioni.
2. I Corsi di perfezionamento sono attività formative di approfondimento accademico e di specifico aggiornamento disciplinare. Tali corsi prevedono un'attività di didattica complessiva (frontale, individuale, a distanza) con l'eventuale acquisizione di crediti formativi universitari in numero non superiore a 30.
3. I Corsi di aggiornamento professionale sono attività formative su specifiche tematiche rivolte a settori professionali, ad ambiti aziendali specifici e a soggetti con particolari esigenze di aggiornamento.
4. Le attività, per entrambi i tipi di corsi, possono essere accompagnate da un periodo di tirocinio.
5. L'acquisizione dei crediti avviene previo superamento delle eventuali prove di verifica e della prova finale. A conclusione del corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività ed adempiuto agli obblighi previsti verrà rilasciato un attestato finale.
6. La proposta istitutiva può prevedere il divieto di contemporanea iscrizione con altri corsi di studio. Nel caso sia ammessa la contemporanea iscrizione sarà cura dello studente verificare se detta compatibilità non sia in contrasto con la sua posizione in altro corso di studio.
7. La frequenza da parte degli iscritti alle attività dei corsi è obbligatoria, secondo modalità coerenti con la tipologia dell'insegnamento. Il rispetto dell'obbligo di frequenza è accertato dal Coordinatore del corso, con la collaborazione dei docenti.

Art. 9 - Proposta di istituzione

1. Al fine di predisporre e pubblicizzare l'Offerta formativa di perfezionamento e aggiornamento, le proposte, unitamente alle deliberazioni dei dipartimenti interessati, devono pervenire all'U.O.C. Master, Formazione e Perfezionamento entro il 30 giugno o entro il 30 novembre di ogni anno per i corsi da attivare rispettivamente nel primo o nel secondo semestre dell'anno accademico. La presentazione avviene utilizzando idonea procedura informatica di Ateneo.
2. Le proposte, previa valutazione della Commissione di cui al successivo comma, vengono sottoposte al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione che, per le rispettive competenze, deliberano in merito all'istituzione.
3. Per procedere alla valutazione didattica ed economica delle proposte è nominata annualmente dal Senato accademico una Commissione d'Ateneo. Tale Commissione esamina i progetti ed esprime parere al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
4. Ciascuna proposta di istituzione contiene :
 - a) l'anno accademico di attivazione;
 - b) la denominazione del corso;
 - c) il Dipartimento di afferenza;
 - d) la sede o le sedi di svolgimento dell'attività didattica;
 - e) il nominativo del Coordinatore del Corso e del Comitato Scientifico;
 - f) la durata del corso;
 - g) il totale dei crediti che si conseguono al termine del corso;



UNIVERSITÀ degli STUDI di BRESCIA

- h) gli obiettivi formativi, le finalità e gli approfondimenti professionali, anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono;
- i) il calendario del corso con l'indicazione della tipologia dell'attività didattica proposta (lezione frontale, tirocinio/stage, studio individuale, preparazione dell'esame finale), del settore scientifico disciplinare e i docenti;
- l) l'obbligo di frequenza con la percentuale di assenza consentita;
- m) le modalità di svolgimento di eventuali verifiche;
- n) i requisiti per l'accesso;
- o) il numero massimo degli ammessi, nonché il numero minimo di iscritti necessario per l'attivazione del corso;
- p) i criteri e le modalità di selezione;
- q) il Piano finanziario, sia con riguardo al contributo richiesto ai frequentanti sia con riferimento agli eventuali costi per la docenza e alle spese di funzionamento, nonché le eventuali richieste di strumentazioni e di attrezzature, predisposto secondo uno specifico modello di ateneo (format);
- r) gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del corso. In questo caso devono essere allegati le lettere di intenti e/o il contratto di sponsorizzazione (come previsto dal regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni) di ciascun ente/soggetto esterno nel caso partecipano solo in qualità di sponsor o le relative convenzioni se la partecipazione si realizza con conferimento anche di strutture;
- s) per gli iscritti ai corsi di area medica, l'avvenuta autorizzazione da parte della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere pubbliche o private, in cui si svolgono le attività, allo svolgimento di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, che siano previste nel programma formativo;
- t) le eventuali agevolazioni previste per i partecipanti meritevoli.

Art. 10 - Coordinamento dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento

1. Le attività di coordinamento e la gestione didattica di ciascun corso sono svolte dal Comitato Scientifico composto da un Coordinatore e almeno due membri. Il Coordinatore deve essere un professore di ruolo dell'Università degli Studi di Brescia e i membri possono essere anche docenti in servizio presso altre università, italiane o estere, e/o esperti esterni. Il numero degli eventuali membri esterni non può essere superiore alla metà dei membri del Comitato Scientifico.

Art. 11 – Titoli per l'accesso

1. Possono accedere ai corsi di perfezionamento i possessori dei seguenti titoli di studio universitario:
 - a) diploma universitario;
 - b) laurea;
 - c) laurea specialistica o magistrale
 - d) titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente o altro titolo conseguito all'estero ritenuto idoneo dal Comitato scientifico ai soli fini dell'ammissione al Corso di perfezionamento.
2. Possono accedere ai corsi di aggiornamento i possessori di: titolo di studio universitario o di diploma di scuola secondaria superiore di durata almeno quadriennale che abbiano maturato esperienze professionali riconosciute appropriate agli scopi del corso.



UNIVERSITÀ degli STUDI di BRESCIA

Art. 12 – **Certificazione**

1. A conclusione dei corsi, agli iscritti che a giudizio del Comitato Scientifico abbiano svolto le attività previste dal programma didattico-formativo ed abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti, è rilasciato a cura del Coordinatore del corso un attestato di partecipazione.

TITOLO IV - NORME COMUNI

Art.13 – **Attivazione edizioni successive**

1. In caso di proposta di rinnovo del corso oltre alla proposta di istituzione, al piano didattico-formativo, al piano finanziario e alle lettere di intenti e/o convenzioni deve essere allegata la relazione finale del corso precedente, compilata e sottoscritta dal Coordinatore.

Art. 14 - **Adesione a Corsi istituiti presso altre Università**

1. L'adesione a corsi universitari, istituiti presso altri Atenei e per i quali sia previsto il rilascio del titolo congiunto o di doppio titolo viene deliberata dal Senato Accademico, su proposta del Dipartimento interessato.
2. La deliberazione del Dipartimento deve riportare: le motivazioni dell'adesione al progetto formativo; il progetto istitutivo del corso dal quale si evinca l'articolazione didattica e il piano finanziario; l'elenco dei docenti dell'Ateneo di Brescia inseriti nel progetto.
3. L'adesione deve essere formalizzata attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni che definiscono:
 - a) le modalità per l'eventuale rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo;
 - b) la composizione degli organi del corso;
 - c) le sedi di svolgimento del corso;
 - d) la regolamentazione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto economico e amministrativo dell'iniziativa;
 - f) le modalità di acquisizione dei crediti presso le università partners.
4. Le convenzioni approvate dal Dipartimento di riferimento vengono sottoposte al Senato Accademico che esprime parere e autorizza la sottoscrizione. Qualora sia previsto un onere finanziario per l'Ateneo, esse vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - **Bando di Ammissione**

1. Il bando di concorso per l'ammissione ai corsi è emanato dal Rettore dell'Università degli Studi di Brescia almeno 30 giorni prima dell'eventuale selezione e deve contenere oltre alla denominazione del corso e l'anno accademico di attivazione:
 - a) la presentazione, le finalità e gli obiettivi del corso;
 - b) l'ordinamento didattico (l'articolazione delle attività formative, degli eventuali tirocini e la suddivisione dei relativi crediti, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche di profitto e della prova finale) le sedi delle attività didattiche e di tirocinio/stage e il periodo di svolgimento;
 - c) i requisiti e i titoli per l'ammissione, i posti disponibili, lo svolgimento delle eventuali prove di ammissione, (la data, la sede di svolgimento e i criteri per la formulazione della graduatoria di merito);
 - d) il modello di domanda di ammissione;
 - e) le modalità per l'immatricolazione, le tasse e contributi richiesti agli iscritti, il loro versamento in unica soluzione e la loro non rimborsabilità, l'eventuale numero di borse di studio e il loro ammontare.



UNIVERSITÀ degli STUDI di BRESCIA

- f) la previsione circa la non attivazione del corso qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti di cui all'art. 3, comma 3, lettera p) e all'art. 9, comma 4, lettera o).
2. Non sono ammesse proroghe alle scadenze indicate nei bandi di ammissione tranne in casi motivati e autorizzati dal Rettore.

Art. 16 - Copertura finanziaria dei corsi, docenza e compensi

1. La copertura finanziaria dei costi necessari all'attivazione e allo svolgimento del corso è assicurata esclusivamente:
 - a) dai contributi dei frequentanti;
 - b) da erogazioni finalizzate di Enti e soggetti esterni.
2. I criteri per la definizione dei compensi attribuibili ai docenti e ai tutor e la misura, minima e massima, degli stessi sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione
3. Possono svolgere attività didattica nei corsi istituiti dall'Università degli Studi di Brescia:
 - a) docenti di università italiane o estere;
 - b) esperti esterni di comprovata e documentata specializzazione ed esperienza curriculare.
4. L'impegno di professori e ricercatori dell'Università degli studi di Brescia deve essere almeno pari ad almeno la metà delle attività didattiche. Tale limite è derogabile nel caso di istituzione di Master a carattere internazionale e/o che prevedano il rilascio titoli congiunti o doppi titoli. Possono essere riconosciuti compensi specifici per attività di docenza e di coordinamento ai docenti in servizio presso l'Ateneo, che non svolgano le attività di pertinenza del master nell'ambito del loro impegno didattico ordinario e del relativo monte ore. I contratti per le attività di insegnamento dei Master e dei Corsi di perfezionamento sono stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 1 della l. 240/2010.

Per motivate esigenze scientifico-didattiche e previo parere positivo della Commissione di Ateneo, è possibile istituire un Master o un Corso di perfezionamento/aggiornamento professionale dove la proporzione tra l'impegno alle attività didattiche dei professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Brescia e degli esperti esterni può essere variabile nel rispetto delle compatibilità finanziarie previste dal budget del corso.
5. La quota di copertura dei costi generali e amministrativi è stabilita nella misura del 20% delle entrate complessive, escluse le borse di studio.
6. L'eventuale avanzo può essere destinato, entro l'anno successivo alla conclusione del corso, all'attivazione di una nuova edizione del corso o, in caso contrario, rientrare nelle disponibilità del Dipartimento per il finanziamento di assegni di ricerca e/o borse di Dottorato di ricerca.
7. I Piani Finanziari di cui all'art. 3, comma 3, lettera s) e all'art. 9, comma 4, lettera q) sono resi definitivi con l'istituzione dei corsi. Eventuali variazioni, comunque preliminari all'istituzione dei corsi dovranno in ogni caso seguire l'iter previsto all'art. 3, comma 1 e 2, per quanto concerne i corsi di Master e all'art. 9, comma 2 e 3 per quanto attiene ai corsi di perfezionamento o aggiornamento.

Art. 17 - Borse di Studio

1. La proposta di istituzione può prevedere il conferimento di borse di studio e i criteri per la loro attribuzione. Qualora i corsi prevedano un'immatricolazione in base a prove selettive, la graduatoria di ammissione costituisce anche il criterio di merito per l'attribuzione dei benefici. L'importo e le modalità di conferimento sono stabilite nella proposta e resi noti agli interessati nel bando di ammissione.



UNIVERSITÀ degli STUDI di BRESCIA

Art. 18 - **Relazione finale**

1. Alla conclusione del corso, il Coordinatore redige una relazione sulle attività svolte, la trasmette al Direttore del Dipartimento proponente e al Senato accademico. Nel caso in cui venga richiesta l'attivazione del medesimo corso in un anno successivo, la relazione viene allegata alla nuova proposta.

Art. 19 - **Norme transitorie**

1. Fino all'attuazione del presente regolamento l'avanzo disponibile rimane nella disponibilità del Dipartimento del Coordinatore del corso e deve essere destinato o all'attivazione di una successiva edizione oppure al finanziamento di assegni di ricerca e/o borse di dottorato.